

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In data 2/10/2011 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 33.480,00 da rimborsare in n. 108 rate mensili da Euro 310,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 10/08/2015, dopo la scadenza di n. 44 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 218,97 per commissione incasso rate e post erogazione, Euro 41,06 per commissione per l'intermediario finanziario ed Euro 205,28 per commissione per l'agente in attività finanziaria non maturate.

Con reclamo del 28/03/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso del saldo delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, nonché delle rate trattenute in eccedenza, per complessivi Euro 3.169,60.

Il resistente vi riscontrava deducendo di non dover pagare nulla oltre quanto già abbuonato nel conteggio estintivo, stante la natura *up front* delle spese amministrative; circa gli oneri assicurativi dichiarava di aver inoltrato la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa emittente la polizza collegata al finanziamento; infine, riferiva di aver corrisposto al ricorrente Euro 366,19 in data 10/09/2015 quali somme residue al



giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento ed Euro 310,00 in data 9/11/2015 a titolo di trattenuta di agosto 2015.

Con ricorso del 23/04/2019 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dal reclamo.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni deduce che l'intermediario del credito intervenuto alla stipula del contratto per il solo svolgimento di attività preliminari è un agente in attività finanziaria (di cui produce fattura), con la conseguenza che la relativa commissione è *up front*; aggiunge che la compagnia assicurativa ha rimborsato al ricorrente, mediante assegno circolare del 15/05/2019 (che documenta), il premio non goduto per Euro 571,93, calcolato in base ad un criterio alternativo al *pro rata temporis* disciplinato nelle condizioni generali di assicurazione, che produce; conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente vi replica dando atto dei rimborsi ricevuti di Euro 571,93 per premio non goduto a copertura del rischio vita, di Euro 153,83 per premio non goduto a copertura del rischio impiego, di Euro 366,19 per ulteriore rimborso in conto estinzione ed Euro 310,00 per una rata trattenuta in eccedenza, e ridetermina la propria pretesa in complessivi Euro 1.153,65, oltre interessi legali maturati dal reclamo.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal*



caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall’intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell’11/11/2016). Laddove le condizioni generali di assicurazione, richiamate nella polizza sottoscritta, prevedano dei limiti percentuali alla rimborsabilità delle somme calcolate in base al criterio *pro rata temporis* o metodi diversi di calcolo delle somme dovute, tali previsioni sono insindacabili posto che, anche in considerazione dei margini di discrezionalità rimessi alle imprese assicurative, l’accertamento della conformità dei criteri al dettato dell’art. 125 sexies, comma 1, D.lgs. n. 385/1993 è sottratto alla competenza per materia dell’adito Arbitro (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell’11/11/2016), il quale dovrà limitarsi ad accertare l’eventuale esistenza di errori materiali di calcolo.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, premesso che deve ritenersi valida la liquidazione dei premi non goduti effettuata in base al criterio contrattuale contenuto nelle condizioni generali di assicurazione richiamate ed accettate nella scheda di adesione alle polizze, e che pertanto null’altro è dovuto a tale titolo, considerato poi che la commissione istruttoria e gli oneri erariali hanno natura *up front*, la commissione di incasso rata e le spese varie *recurring* e quelle per il finanziatore e per l’intermediario del credito hanno una componente *up front* ed una *recurring* (di cui si deve ritenere validamente esplicita in contratto la rispettiva ripartizione), il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al rimborso di Euro 172,45 per commissione istruttoria, Euro 25,38 per oneri erariali, Euro 348,66 per quota *up front* della commissione del finanziatore ed Euro 127,43 per saldo della quota *up front* della commissione per l’intermediario del credito, e, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 64 rate residue del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prestito, al rimborso di Euro 3,24 per saldo della commissione di incasso rata, Euro 47,41 per spese varie, Euro 0,61 per saldo della quota *recurring* della commissione del finanziatore ed Euro 3,04 per saldo della quota *recurring* della commissione per l'intermediario del credito, per totali Euro 728,22, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 728,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI